



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 16.9.2021, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2568/2018 R.G., avente ad oggetto “ altre ipotesi” vertente

T R A

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. ORIOLO Claudio Massimo, con studio in Villa d'Agri, ed ivi elettivamente domiciliata, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

E

MIUR, in persona del Ministro in carica,

Ministero dell'Economia e Finanze,

Ragioneria Territoriale dello Stato, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

RESISTENTI CONTUMACI

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.8.2018 e ritualmente notificato, Possidente Rosaria conveniva in giudizio il MIUR, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Ragioneria Territoriale di Potenza per l'accertamento della insussistenza del credito di cui alla ingiunzione prot. 22089 del 10.7.2018, per l'annullamento del decreto di ricostruzione di carriera n. 758 del 24.2.2018, presupposto della ingiunzione, nonchè per la condanna dell'Amministrazione ad applicare alla ricostruzione di carriera le norme di cui all'art. 485 D.Lg.s.297/1994, a corrispondere gli emolumenti eventualmente dovuti in base alla corretta applicazione delle norme e a restituire le somme eventualmente trattenute, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.

A fondamento della domanda, la parte allegava che: ella era stata docente di scuola elementare con decorrenza giuridica 10.9.1983 ed economica 15.9.1983; l'1.9.2001 otteneva, a domanda, il passaggio di ruolo ed era stata assunta in prova quale docente di scuola media con immissione in ruolo con effetto 1.9.2002; ella aveva presentato domanda di ricostruzione di carriera; l'Istituto Scolastico, nel determinare a retribuzione provvisoria, aveva riconosciuto che ella, alla data del passaggio, aveva maturato una anzianità, a fini giuridici ed economici, di anni 14 e mesi 4 con conseguente sua collocazione nella fascia stipendiale 9-14 e riconoscimento ai soli fini economici ulteriori anni 4 e mesi 8, per un totale di anzianità riconoscibile di anni 19; di contro, il decreto di ricostruzione di carriera adottato nel maggio del 2018, applicando il sistema della temporizzazione, aveva riconosciuto alla data del passaggio nella nuova qualifica 1.9.2001 una anzianità inferiore, di anni 9, prevedendo che l'anzianità residua, pari a 4 anni 2 mesi e gg.23, fosse utile per il passaggio alla fascia stipendiale successiva; che tale sistema di calcolo, peggiorativo, aveva in sostanza spostato in avanti i successivi miglioramenti economici rispetto alla data in cui sarebbero maturati, invece, applicando il sistema della ricostruzione di carriera; che tale sistema di calcolo aveva determinato l'indebito del quale con la ingiunzione impugnata era stata ordinata la restituzione.

La parte ricorrente, alle pagg. 2 e 3 del ricorso illustrava, efficacemente, gli effetti, peggiorativi del calcolo con il sistema della temporizzazione, indicando precedenti giurisprudenziali e prassi adottate dal medesimo Ministero, che assegnavano priorità al sistema della ricostruzione di carriera, rispetto a quello della temporizzazione.

Le resistenti, malgrado rituale notifica, della quale era fornita prova documentale, non si costituivano in giudizio, e ciò malgrado, per un evidente errore materiale, l'Avvocatura dello Stato compaia in alcuni dei verbali di causa, dei quali, pertanto, va disposta la correzione.

Appare opportuno riportare le norme menzionate in ricorso per delineare il quadro normativo nel quale inquadrare la controversia.

Quanto al sistema della temporizzazione, l'art. 5 del DPR 345/1983, prevede che : “ *Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.... Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.*”.

Quanto, invece, alla ricostruzione di carriera, l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 prevede che: *“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali...”.

Pertanto, in caso di passaggio di ruolo del docente dalla scuola primaria alla secondaria, all'atto del passaggio si effettua la temporizzazione, considerando il "maturato economico" nel ruolo di provenienza; sulla base dell'anzianità derivante dalla temporizzazione il docente viene collocato nella classe stipendiale corrispondente. La differenza tra lo stipendio determinato con la temporizzazione e quello della classe attribuita è corrisposto come assegno personale; la stessa differenza rappresenta l'anzianità residua, utile per la successiva progressione economica. L'assegno personale viene riassorbito con il passaggio alla classe successiva. Dopo la conferma in ruolo e a domanda dell'interessato, si deve invece procedere alla ricostruzione di carriera, e la si adotta se più favorevole della temporizzazione, avendo valutato complessivamente i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza.

La giurisprudenza si occupata, in particolare, della questione della mancata previsione, nell'art. 485 L.lgs.297/1994, del riconoscimento della anzianità maturata dal docente che transiti nei ruoli della scuola secondaria, della anzianità maturata nella scuola della infanzia.

Appare utile riportare i passaggi salienti del precedente menzionato anche in ricorso, perché ricostruisce in maniera efficace l'intero sistema normativo, relativo ai passaggi di ruolo.

Nella sentenza, delle Sezioni Unite n. 9144/2016, riguardante un caso in cui alla docente era stata negata la ricostruzione di carriera a seguito del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria (caso non previsto dall'art. 485 del d.lgs. sopra citato) si legge: “ *La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"*”.

In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. "

Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".

Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit."

Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al

personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit."

In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.

Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna...."

Il Ministero, nella circolare del 24.3.1999, versata in atti, che costituisce norma interna cui il datore di lavoro ha liberamente determinato di autovincolarsi e che, pertanto, va applicata, ha stabilito che “ nel casi di passaggio nell’ambito del comparto Scuola l’art. 6 del DPR 345/83 continua a porsi come lex specialis e, in quanto tale ancora applicabile al momento de passaggio, mentre al momento della conferma in ruolo si procede alla ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, restando in ogni caso il diritto al trattamento più favorevole...”.

Dall’insieme delle coordinate normative sin qui esaminate si desume chiaramente che la temporarizzazione è un sistema che può trovare applicazione solo in una prima fase ovvero nella fase del passaggio, dovendo essere sostituito dal diverso sistema della ricostruzione, che opera nella fase successiva alla conferma in ruolo, e fatta salva l’ipotesi in cui il primo sistema si ponga come trattamento più favorevole per il docente. (sul carattere temporaneo del sistema reputato peggiorativo per il docente cfr. la recente Sez. Centrale Corte dei Conti per il controllo sugli atti del Governo e della Amministrazioni statali n. SCCLEG/4/2019 confermativa dell’assunto quivi sostenuto)

Nel caso di specie, l’applicazione del sistema della temporarizzazione, dilatando l’arco temporale di maturazione degli scatti stipendiali e spostandolo in avanti la decorrenza del “gradone”, ha operato come norma di minor favore, generando l’indebito di cui è stata domandata la ripetizione.

Che questa sia la causa dell’indebito emerge chiaramente dalla lettura del decreto prot. 22089 nel quale, in premessa, si legge che la Ragioneria, nel determinare il trattamento stipendiale, aveva fatto riferimento alla ricostruzione della anzianità operata dell’Istituto Comprensivo l’1.10.2004 con il quale lo scatto relativo ai 15 anni di servizio riconoscibile era fatto decorrere dall’8.6.2003, mentre

con il decreto 758(2018 esso era attribuito dall'8.6.2003, in base al sistema della temporizzazione. (cfr. allegato 5 della produzione di parte resistente)

Non pare, inoltre, ricorrere nel caso di specie - o quantomeno non ve ne è prova in atti difettando la costituzione del MIUR - una ipotesi di divieto di cumulo di cui all'art. 6 del DPR 345/1983, il quale prevede che : “ *I benefici di cui al presente articolo* ” cioè quelli derivanti dalla temporizzazione “*non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme*”.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, di conseguenza, va affermato: il diritto della docente ad ottenere il calcolo della anzianità con il sistema di cui all'art. 485 D.Lg.s 297/1994; la illegittimità del decreto di ricostruzione 758/2018; la conseguente illegittimità della ingiunzione del 2018 e la insussistenza dell'indebito; il diritto della docente al ricalcolo della anzianità, ed alla restituzione di somme eventualmente trattenute alla docente per effetto del provvedimento di ricostruzione, oltre che al pagamento delle maggiori somme che risultassero dovute per effetto della corretta ricostruzione di carriera, nei limiti della prescrizione quinquennale. (sul termine di prescrizione cfr. la recente Cass 10219/2020)

Le spese di lite seguono la soccombenza in quota di metà, ritenendosi che la novità della questione ed il recente formarsi di un indirizzo giurisprudenziale in materia costituisca gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione per la restante quota.

In base alla regola della causalità, e tenuto conto che l'ingiunzione costituisce applicazione vincolata del provvedimento n. 758 del MIUR, le spese vanno poste esclusivamente a carico di questo, compensando le spese nei rapporti tra la ricorrente le altre amministrazioni resistenti.

Esse, in base al valore della controversia ed alle attività processuali svolte , facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. e ritenuta la non semplicità delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate in € 1.000,00 al netto della quota compensata, disponendone il pagamento al procuratore costituito, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 14.8.2018 da Possidente Rosaria nei confronti del MIUR, del MEF e della ragioneria Territoriale dello Stato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la illegittimità del provvedimento di ricostruzione di carriera n. 758 del 24.2.2018 e della ingiunzione prot. 22089 del 10.7.2018, il diritto della

ricorrente alla ricostruzione di carriera nei termini di cui in parte motiva, e l'insussistenza dell'indebito di cui alla impugnata ingiunzione;

- 2) Condanna il MIUR alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente trattenute per effetto del provvedimento n. 758/2018 ed al pagamento degli emolumenti che dovessero risultare dovuti a seguito della ricostruzione di carriera operata secondo le diverse norme indicate in parte motiva, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- 3) Pone la metà delle spese di lite a carico del MIUR, quota che liquida in € xxxxxxxxxxxxxxxx, compensando la restata quota e disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, per dichiarato anticipo;
- 4) Compensa integralmente le spese nei rapporti tra la ricorrente e le altre Amministrazioni resistenti.

Potenza 16.9.2021

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

